

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto num. 11.5.2/02_2016

A tutti i giornalisti accreditati presso il
Tribunale federale

Losanna, 19 febbraio 2016

Embargo: 19 febbraio 2016, ore 12:00

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 16 febbraio 2016 (1C_60/2016)

Votazione sul risanamento della galleria autostradale del San Gottardo: ricorso respinto

Il Tribunale federale respinge, in quanto ammissibile, un ricorso in relazione alla prossima votazione federale popolare del 28 febbraio 2016 sul risanamento della galleria autostradale del San Gottardo. La libertà di voto dei cittadini non è violata.

Il 28 febbraio 2016 avrà luogo la votazione federale popolare sulla modifica della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo). Dopo che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un ricorso di un avente diritto di voto inerente alla votazione, l'interessato ha adito il Tribunale federale. Egli chiedeva principalmente di sospendere la votazione, rispettivamente di annullarla. Faceva valere in sostanza che gli aventi diritto di voto sarebbero stati informati in maniera insufficiente sull'importanza di un rapporto allestito all'intenzione dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) del novembre 2015, indicante alternative sul momento e sulle modalità del risanamento del traforo autostradale del San Gottardo.

Il Tribunale federale respinge il ricorso in quanto ammissibile. Le spiegazioni del Consiglio federale su una proposta di legge sottoposta a votazione o la formulazione della domanda che figura sulla scheda di voto non possono di massima essere impugnate giudizialmente. In tale misura il ricorso è inammissibile. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il contesto delle informazioni prima della votazione può essere

considerato nel quadro di una valutazione generale. Nel caso concreto, la libertà di voto non è violata. Il rapporto litigioso era già stato pubblicato su internet il 16 novembre 2015, ossia tre mesi prima della votazione. I cittadini e i mass media avevano quindi accesso al rapporto ed erano in grado di valutare gli argomenti e la situazione. Gli aventi diritto di voto potevano quindi formarsi un'opinione propria e differenziata sulle diverse interpretazioni del rapporto in questione. Il fatto che gruppi di interesse sostengano opinioni differenti riguardo a studi scientifici fa parte delle regole del gioco democratico.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 19 febbraio 2016 sul nostro sito internet (www.tribunale-federale.ch) alla rubrica "Giurisprudenza (gratuito)" / "Altre sentenze dal 2000" digitando il riferimento 1C_60/2016 nel campo di ricerca.